

Deliberazione n. 13/2017/PRSP



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 31 gennaio 2017  
Comune di Correggio (RE) - Rendiconti 2012 e 2013**

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, il quale al comma 3 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li



verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti i rendiconti degli esercizi 2012 e 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazioni n. 18/AUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013) e n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, depositata il 18 aprile 2014 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 maggio 2014);

Vista la propria deliberazione n. 89/2016/PRSP del 11 ottobre 2016 di pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione ai rendiconti 2012 e 2013 del Comune di **CORREGGIO (RE)**, con la quale si è rilevata una **grave irregolarità** consistente nel rilascio di lettere di patronage forte in favore di una società interamente partecipata e successivamente dismessa, poiché costantemente in perdita, senza che si fosse proceduto ad operare i necessari accantonamenti in bilancio; nonché nell'utilizzo di entrate anche in conto capitale, per ripristinare il pareggio a seguito del riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti dalla condanna del Comune a corrispondere somme conseguenti alle garanzie prestate.

Visto che nella suddetta deliberazione di questa Sezione si riscontra che "il Comune di Correggio – in qualità di socio unico di En.Cor srl – ha rilasciato lettere di patronage forte in favore di tre istituti di credito: Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare San Felice 1893 e Banco Popolare di Verona e Novara, per complessivi € 29.100.000, a fronte di finanziamenti erogati da tali istituti di credito in favore della citata società. A seguito della cessione della En.cor, gli istituti di credito, in ragione dell'insolvenza della stessa, hanno proceduto a

richiedere all'Ente locale controllante l'adempimento degli obblighi assunti con le lettere di patronage; successivamente, il Comune è stato condannato con sentenze esecutive del Tribunale di Reggio Emilia n. 946/2016 del 17 giugno 2016 e n. 987/2016 del 24 giugno 2016 al pagamento di quanto ancora dovuto agli istituti di credito Banca Popolare San Felice 1893 e Banco Popolare di Verona e Novara, rispettivamente per € 10.816.551,28 e per € 4.006.928,00 (oltre alle spese); risulta ancora pendente la vertenza relativa alla Banca Nazionale del Lavoro”...

... "(Il Comune) con delibera del Consiglio n 60 del 28 luglio 2016 ha riconosciuto i debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive del Tribunale di Reggio Emilia, con le quali è stato condannato alla corresponsione di somme conseguentemente alle garanzie prestate per conto della En.cor srl, ed è stato approvato un piano di rientro triennale di cui all'art. 194 c. 2 tuel. Detto piano, tuttavia, qualifica il conseguente debito come spesa in conto capitale (al netto delle spese per costi legali ed interessi di mora, che vengono considerate di parte corrente) e ne programma la copertura con risorse di parte capitale. Poiché, in realtà, tale debito non può correttamente considerarsi di parte capitale, in quanto al pagamento non corrisponde un aumento patrimoniale a favore dell'Ente, vi è stata la violazione del disposto di cui all'art. 193 tuel, espressamente richiamato dall'art. 194 citato, in forza del quale per ripristinare il pareggio di bilancio mediante piano triennale possono essere utilizzate entrate in conto capitale solo con riferimento a squilibri di parte capitale.


Si segnala, per completezza, che in relazione alla causa promossa da BNL e ancora pendente, l'Amministrazione comunale ha previsto – nell'annualità 2016 – la costituzione di un fondo rischi per un importo pari ad € 3.860.386,66, anch'esso considerato di parte capitale”.

Visto che in esito alla grave problematica riscontrata, la Sezione ha chiesto all'Ente l'adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare gli equilibri di bilancio, da assumersi ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 148-bis del Tuel, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. n. 213/2012;

Vista la nota a firma del Sindaco e del Presidente del collegio di revisione del comune di Correggio prot. 23083 del 9 dicembre 2016 e relativi allegati;

Vista la richiesta di ulteriori elementi istruttori avanzata dalla Sezione con nota prot. 9 del 3 gennaio 2017;

Vista le risposte dell'Ente del 13 e del 19 gennaio 2017;



Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 5 del 30 gennaio 2017 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 31 gennaio 2017;

Udito il relatore;

### **CONSIDERATO**

che il Comune di Correggio, in relazione alle gravi irregolarità riscontrate, ha posto in essere le seguenti azioni:

1) previsione di utilizzo, anche attraverso consistenti risparmi di spesa, delle risorse di parte corrente a copertura della maggior parte dei debiti. Nel dettaglio: il 100 % del debito nei confronti del Banco Popolare e il 31,67% di quello di San Felice 1983 Banca Popolare sono finanziati da risorse di parte corrente;

2) accordi transattivi con le Banche creditrici che contemplano un significativo stralcio del debito (superiore al 25%), oltre alla cessione a favore del Comune dei loro crediti insinuati al fallimento; ciò, con conseguente sostituzione del Comune nei diritti delle banche cedenti a partecipare, nel medesimo grado e privilegio, al riparto dell'attivo del fallimento;

3) stima, realistica e motivata, sulla base dell'attuale valore di mercato - a cura di perito terzo rispetto all'ente - dei beni del patrimonio immobiliare destinato alla vendita per la copertura della quota capitale del rientro, pari ad € 6.115.501,62; stima, sempre a cura di perito terzo rispetto all'ente<sup>1</sup>, dell'attivo del fallimento, che prevede il riparto a favore delle banche cedenti, e quindi ora a favore del Comune cessionario, di € 6.523.449. Quest'ultimo importo risulta superiore al precedente, consentendo quindi al Comune di Correggio di reintegrare il proprio patrimonio, al momento della liquidazione di quanto ad esso spettante al termine della procedura fallimentare.

Va inoltre tenuto presente che - ove necessario - aggiuntive risorse si potrebbero rendere disponibili dalla vendita di ulteriori cespiti del patrimonio immobiliare disponibile per oltre 18.000.000 di euro e dalla cessione di immobili adibiti a caserma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza al Fondo Invimit, per un valore complessivo stimato in € 3.150.000. A queste voci si potrebbero poi

---

<sup>1</sup> Il Comune, con istanza ex art 90 Legge Fallimentare depositata in data 03/11/2016 ha chiesto al Tribunale di Reggio Emilia di essere autorizzato a prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti depositati nel fascicolo della procedura, ma non avendo ricevuto riscontro, la nomina di un perito si è resa necessaria al fine di procedere alla determinazione del valore di stima dei beni facenti parte dell'attivo fallimentare (e che il Curatore del fallimento avrebbe dovuto eseguire per poi inserirla nell'inventario e nel programma di liquidazione)

aggiungere, per ulteriori € 6.800.000, le entrate derivanti dalla vendita delle azioni IREN, in gran parte disponibili però con decorrenza maggio 2019, in ragione dei patti parasociali stipulati, destinabili anche a sostegno del ripiano dell'ulteriore debito derivante dalla eventuale soccombenza nella vertenza ancora aperta con BNL.

La sintesi contabile dell'operazione in argomento trova riscontro nella tabella che segue:

	IMPORTO DEBITO	RIPIANO ESERCIZIO 2016	RIPIANO ESERCIZIO 2017	RIPIANO ESERCIZIO 2018
Accordo transattivo Banco Popolare	2.500.000,00			
Schema di accordo transattivo San Felice 1893 - Banca Popolare	8.959.000,00			
<b>Totale debito</b>	<b>11.450.000</b>			
<b>Ripiano con risorse di parte corrente</b>	<b>5.334.498,38</b>			
Di cui				
• Avanzo di amministrazione 2015		1.679.948,66	-	-
• Economie di parte corrente		802.610,10	1.425.969,81	1.425.969,81
<b>Ripiano con risorse di parte capitale</b>	<b>6.115.501,62</b>			
Di cui				
• Alienazioni finanziarie			1.666.640,44	1.166.640,44
• Alienazioni Immobiliari			1.448.471,43	1.883.359,56
<b>TOTALE COPERTURA</b>		<b>2.482.558,76</b>	<b>4.541.471,43</b>	<b>4.425.969,81</b>

Fonte: rielaborazione Corte dei Conti su dati comunicati dal comune di Correggio

(in euro)

### RITENUTO

che gli atti assunti dall'Ente si configurino come ragionevolmente idonei a sanare le gravi criticità rilevate, in particolare poiché le entrate in conto capitale utilizzate per ripristinare il pareggio di bilancio sono di importo inferiore alla somma che, a seguito del riparto dell'attivo del fallimento, introiterà il Comune, il quale, in tal modo, reintegrerà il proprio patrimonio.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna

**DELIBERA**

l'idoneità delle misure correttive adottate dall'Ente, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio, riservandosi di valutare l'effettiva realizzazione di quanto disposto dall'Ente in occasione dell'esame dei successivi rendiconti del Comune di Correggio.

**INVITA**

l'Organo di revisione ad un'attenta vigilanza sui bilanci dell'Ente.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per le valutazioni di competenza, alla Procura della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna;

che copia della presente deliberazione sia trasmessa mediante posta elettronica certificata al Comune di Correggio per l'inoltro al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione, oltre che, in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L.;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017.

Il relatore  
(Riccardo Fatumi)

Depositata in segreteria il 31 gennaio 2017  
Il direttore di segreteria  
(Rossella Broccoli)

Il presidente  
(Carlo Greco)